



CITTÀ DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - P.Iva 00221110687- tel. 085/97401 - fax. 085/974100

SEGRETARIO COMUNALE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 2 del 07.02.2020

OGGETTO :

Costituzione nel giudizio promosso davanti alla Corte d'Appello de L'Aquila - Sezione Lavoro per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Pescara - Sezione Lavoro n. 125/2019. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.03.2019, di approvazione del DUP – (documento unico di programmazione) 2019- 2021 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.03.2019, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 06.11.2019, relativa alla modifica della architettura organizzativa, nella quale è stabilito che l'Ufficio Cura del Contenzioso è affidato alla Segreteria Generale, e che, in particolare, il Segretario Generale cura l'istruttoria dei provvedimenti inerenti alla costituzione in giudizio dell'amministrazione;

ATTESA la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

PREMESSO che :

- in data 03/01/2018 veniva notificato ricorso ex art. 409 e ss. C.p.c. al Tribunale di Pescara Sezione Lavoro, con il quale il dipendente comunale Matricola n. 60 chiedeva al Giudice di dichiarare la nullità di un provvedimento disciplinare notificato il 24.7.2017 e irrogatogli dall'UPD Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 03 dell'11.01.2018 il Comune stabiliva di costituirsi nel predetto giudizio, rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico professionale di patrocinio a un legale dotato di adeguata professionalità in materia di diritto del lavoro pubblico anche se non iscritto alla short list dell'Ente;
- con Determinazione del Segretario Generale n. 05 del 22.01.2018 si procedeva ad affidare al professionista Avv. Valerio Speciale del Foro di Pescara l'incarico di patrocinio legale del Comune nella controversia instaurata davanti al Giudice del Lavoro di Pescara;
- il predetto contenzioso giungeva a decisione con sentenza del Giudice del Lavoro di Pescara n. 125/2019, comunicata con nota a firma dell'Avv. Speciale pervenuta al Protocollo comunale n. 5970 del 14.03.2019;
- con la sentenza di cui sopra il Giudice adito rigettava il ricorso e condannava altresì il ricorrente a rifondere le spese di giudizio al convenuto Comune;
- in data 03.10.2019 è pervenuta al protocollo comunale n. 21925 nota a firma dell'Avv. Speciale con la

quale il legale informa che il dipendente comunale matricola n. 60 ha proposto ricorso ex art. 433 e seguenti del C.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva confermato la legittimità della sanzione disciplinare inflitta dall'UPD Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e che l'udienza di discussione risulta fissata avanti la Corte d'Appello di L'Aquila Sezione Lavoro per il prossimo 05.03.2020, con termini di costituzione del Comune almeno dieci giorni prima dell'udienza stessa;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 06.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è autorizzato il Segretario Generale a conferire incarico legale per resistere al predetto atto di appello innanzi la Corte d'Appello de L'Aquila, onde tutelare i diritti e gli interessi del Comune di Cepagatti;

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità idonee a sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno degli incarichi legali a professionisti del libero foro;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.lgs n. 50/2016:

- l'art. 32, comma 2;
- l'art. 36, comma 1;
- l'art. 36, comma 2, lett. a), il quale, per importi inferiori a €40.000,00 consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che è possibile effettuare l'acquisizione della prestazione necessaria senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che:

- l'importo complessivo dell'affidamento medesimo (Iva esclusa) è inferiore alla soglia di € 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono autonomamente acquisire forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di €40.000,00 iva esclusa;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 32/2019 ha previsto che non trova applicazione l'art. 37, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, per gli anni 2019 e 2020;

CONSIDERATO che l'affidamento concerne una singola rappresentanza legale in un procedimento giudiziario che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali;

RICHIAMATO l'articolo 17 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente prevede:

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi

[...]

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:

[...]

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

[...]

ATTESO che l'articolo 4 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa. La disposizione in esame prevede espressamente che:

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

VISTE le Linee Guida ANAC n° 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 264 del 13/11/2018;

CONSIDERATO che nelle predette Linee guida il paragrafo 3 è dedicato alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali e che le suddette linee guida stabiliscono che *“rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale . In tal modo, infatti, l'Amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di una maggiore celerità dell'azione amministrativa”*;

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti dispone di una short list di avvocati, appositamente costituita;

VISTO inoltre il punto 3.1.4.1 delle succitate Linee Guida nella parte in cui prevede, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, e in particolare nei casi di consequenzialità o complementarità con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto dell'affidamento o per ragioni di urgenza, la possibilità dell'incarico diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui al citato art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2019;

DATO ATTO che l'Avv. Speciale Valerio, del Foro di Pescara, ha avuto già modo di seguire il primo grado di giudizio, fra l'altro con esito pienamente favorevole per l'ente, acquisendo in tal modo piena conoscenza della materia oggetto del contendere, e che ricorre quindi un caso di consequenzialità il quale, ai sensi delle linee guida sopra citate, consente l'affidamento diretto ad un professionista determinato;

RITENUTO inoltre che l'affidamento dell'incarico in argomento allo stesso Avv. Speciale garantisca la massima economicità, sia in termini di costo che di tempi ed efficacia dalla procedura;

VISTA la nota Prot. n. 3033 del 06.02.2010 con la quale la sottoscritta ha provveduto a richiedere al predetto professionista un preventivo del costo della Sua prestazione in relazione al contenzioso in parola, riscontrata con nota pervenuta al prot. n. 3061 del 06.02.2020;

CONSIDERATO che, a seguito di interlocuzione verbale, il citato professionista ha provveduto a riformulare il preventivo di spesa comunicato con nota registrata al protocollo generale dell'Ente al n° 3.156 del 07.02.2010, per l'importo di € 3.308,00 oltre spese generali 15% , cassa avvocati e Iva , per un totale di € 4.826,77;

PRECISATO che l'importo predetto dovrà intendersi quale spesa massima comprensiva degli accessori di legge e delle spese vive, a finanziamento della intera prestazione professionale;

ACCERTATA la congruità e l'equità del compenso richiesto dall'Avv. Speciale, in linea con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31dicembre2012,n.247”,come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo2018, n.37;

RITENUTO, pertanto, di dover conferire all' Avv. Speciale Valerio l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio di appello in oggetto;

RILEVATO che il citato professionista ha reso apposita dichiarazione relativa alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016, pervenuta al protocollo comunale n. 3.186 del 07.02.2020;

DATO ATTO che il CIG assegnato dall' Anac è il n. ZF12BF381D;

VISTA la deliberazione n.2 del 09/01/2020 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2020. Determinazioni" con la quale, nella more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, sono state assegnate le risorse finanziarie ai titolari di p.o. per lo svolgimento dell'ordinaria gestione dei servizi comunali e delle spese assolutamente necessarie ed improrogabili;

RICHIAMATO l'art.163, comma 5, del D.lgs.267/00 il quale prevede che:

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota

dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis);

DATO ATTO che l'impegno della spesa necessaria a remunerare la prestazione dell'incaricando legale non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto derivante da contratto per prestazione di servizio;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra:

Di conferire all'Avv. Speciale Valerio, con Studio legale in Pescara Via dei Marrucini n. 21, l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa del Comune di Cepagatti nella controversia instaurata dinanzi alla Corte d'Appello de L'Aquila – Sezione Lavoro, come da giudizio introdotto con ricorso ex artt. 433 e seguenti del C.P.C., pervenuto al Protocollo comunale n. 21925/2019, dal dipendente comunale Matricola n. 60 contro la sentenza del Tribunale di Pescara -Sezione Lavoro n. 125/2019, meglio identificato in premessa;

Di impegnare, per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale, esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 4.826,77 oneri inclusi;

Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul cap. 139/10 del predisponendo Bilancio di previsione c.e.;

Di stipulare con l'Avv. Speciale la convenzione di incarico secondo lo schema allegato;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2020;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

1) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

3) Di rendere noto a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott.ssa Stefania Pica;

4) Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PATTO SUI COMPENSI E/O DI QUOTA LITE PER INCARICO LEGALE

L'anno Duemilaventi, il giorno _____ del mese di Febbraio,

T R A

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 5 ai sensi del provvedimento sindacale Prot. n. 11.236 del 21.05.2019,

E

Il Prof. Avvocato Speciale Valerio, con studio in Pescara alla Via dei Marrucini n. 21, codice fiscale _____

Premesso:

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 06.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Costituzione nel giudizio promosso davanti alla Corte d'Appello de L'Aquila - Sezione Lavoro per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Pescara - ezione Lavoro n. 125/2019";

- Che con Determinazione del Segretario Generale n. ____ del _____

si procedeva alla individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nella persona dell'Avv. Prof. Speciale Valerio del Foro di Pescara;

- che con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per euro 4.826,77 al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del predisponendo bilancio c.e.;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito in legge 27/2012, dal predetto Avvocato, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero 3.156/2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce all'Avvocato Speciale Valerio del Foro di Pescara l'incarico di patrocinare l'Ente e di costituirsi nel giudizio richiamato in premessa;

2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012.

In particolare, la misura del compenso è stato previamente reso noto al Comune con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell' opera già assunto a prot. n. 3.156/2020 e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita.

3) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo, salvo che la parte condannata risulti insolvente.

4) Nel caso di difesa affidata di valore non determinabile e non rapportabile, al legale nominato verrà corrisposto il compenso, forfetariamente determinato, già concordato nel richiamato preventivo agli atti dell'Ente.

5) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo presentato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2 del presente disciplinare. Il CIG da riportare sulle fatture è il seguente: ZF12BF281D.

6) Il Comune non è tenuto a corrispondere alcun acconto.

7) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

9) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale

rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

12) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

14) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15) Il legale si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti.

16) Il legale si obbliga a comunicare al responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.

17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to. PICA STEFANIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to. PICA STEFANIA

Data visto 07/02/2020

**N. 2 DEL 07.02.2020 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI DEL
SEGRETARIO COMUNALE.**

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.lgs 267/2000

Cepagatti, li 07/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Dott.ssa Maria Teresa Morelli**

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cepagatti, li 07.02.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PICA STEFANIA